



**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

Adunanza delle Sezioni riunite del 17 marzo 2015

**NUMERO AFFARE 00602/2013**

**OGGETTO:**

Ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto da MADONIA Maurizio contro l'Ente Parco dei Nebrodi, per l'annullamento del provvedimento del 19 giugno 2003, n. 212, avente ad oggetto l'esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di "ispettore di vigilanza".

**LA SEZIONE**

Vista la relazione n. 6218/836.03.8 dell'11/03/2013 con la quale la Presidenza della Regione Sicilia – Ufficio Legislativo e Legale – ha formulato a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa la richiesta di parere obbligatorio sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Salvatore Virzi';

**IN FATTO E DIRITTO**

1.- Il ricorrente ha ritualmente impugnato in via straordinaria, chiedendone l'annullamento, il provvedimento indicato in oggetto per i seguenti non rubricati motivi di diritto:

– Violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 della legge numero 53/1989 come risultante a seguito della sentenza di parziale incostituzionalità adottata dal giudice delle leggi.

In particolare, il provvedimento di esclusione impugnato è stato adottato "per omessa dichiarazione di cui alla lett. f) dell'articolo 2 del bando" in quanto nella relativa istanza di ammissione il ricorrente non aveva dichiarato di "essere in possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1985, n. 53".

1.1. L'ufficio legislativo e legale referente ha formulato espressa richiesta di reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è infondato nel merito e va respinto, in adesione alla giurisprudenza di questo Consiglio formatasi in casi analoghi (v. CGA, Sez. riunite, pareri nn. 566/2013 e 568/2013 adottati nell'Adunanza del 15.10.2013).

L'articolo 4 del bando di concorso, non impugnato, stabilisce con inequivoca espressione che "costituisce causa di esclusione l'omissione della dichiarazione del possesso di uno solo dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 2".

Sul punto è necessario rammentare che in via generale l'esercizio del "dovere di soccorso" della pubblica amministrazione (art. 6 legge 241/1990) è consentito solo nei casi in cui l'eventuale integrazione documentale a carico di uno dei partecipanti non leda il principio di parità delle parti con specifico collegamento ad un chiaro obbligo di

dichiarazione o di allegazione previsto dalla lex specialis; nel senso che deve trattarsi di una omissione che per espressa previsione del bando di gara o di concorso non determini ipso facto una ipotesi di esclusione dalla procedura concorsuale, in quanto in tal caso ammettere uno dei concorrenti alla possibilità di rimediare ad una propria manchevolezza, anche di natura formale, si tradurrebbe nella diretta lesione dell'interesse legittimo degli altri concorrenti che hanno puntualmente ottemperato le specifiche previsioni del bando di gara o di concorso, con diretta lesione del principio di parità delle parti e di non discriminazione.

In tal senso è la giurisprudenza amministrativa in tema di evidenza pubblica che puntualizza come nelle gare d'appalto il c.d. dovere di soccorso (art. 46, D. Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti) deve intendersi limitato a consentire la "sanatoria" di difformità e carenze di carattere meramente formale e facilmente riconoscibili, come tali inidonee a violare gli altrettanto fondamentali principi di parità di trattamento dei concorrenti e di non discriminazione non potendo pertanto con esso supplirsi a sostanziali carenze dell'offerta presentata, integrandola o rielaborandola (v. per tutte: Consiglio di Stato, Sez. V, 26-09-2013, n. 4760 che riforma la sentenza breve del T.a.r. Molise, sez. I, 7 dicembre 2012, n. 744).

Nel caso in esame, le dichiarazioni omesse dal ricorrente attengono a circostanze espressamente sanzionate dal bando di concorso, rimasto inoppugnato, con l'esclusione; né la predetta dichiarazione obbligatoria può in alcun modo ritenersi meramente formale e quindi suscettibile di essere successivamente integrata attraverso un eventuale soccorso istruttorio. D'altro canto è appena il caso di rilevare che la P.A. non può disapplicare la legge di gara se non attraverso l'unico rimedio consentito costituito dall'esercizio del potere di autotutela.

In definitiva, l'impugnata esclusione deve essere giudicata legittima in quanto operata in stretta aderenza alla inequivoca clausola del bando di concorso – rimasta inoppugnata e quindi obbligatoria non solo per i concorrenti ma anche per la stessa Amministrazione – e per l'effetto il ricorso non può che essere respinto siccome infondato nel merito.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE  
Salvatore Virzi'

IL PRESIDENTE  
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

Giuseppe Chiofalo